

Allegato 1 alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 33 del 20/12/1994

COMUNE DI LASTEBASSE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA

IL SINDACO
f.to Freddini Filiberto



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Tedeschi Caterina

INDICE GENERALE

CAPO I - NORME GENERALI

- ART. 1 - Istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- ART. 2 - Classificazione del Comune. (art. 43, co. 1)
- ART. 3 - Oggetto della tassa. (Beni suscettibili di occupazione, art. 38)
- ART. 4 - Definizione di occupazione.
- ART. 5 - Soggetti passivi. (art. 39)
- ART. 6 - Classificazione delle aree. (art. 42, co. 3)
- ART. 7 - Criteri di distinzione tra occupazioni permanenti e temporanee. (art. 42, co. 1)
- ART. 8 - Determinazione della superficie. (art. 42)
- ART. 9 - Disciplina delle tariffe.

CAPO II - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

- ART. 10 - Occupazioni permanenti.
- ART. 11 - Occupazioni temporanee.
- ART. 12 - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo.
- ART. 13 - Distributori di carburante e di tabacchi.
- ART. 14 - Passi carrabili.
- ART. 15 - Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- ART. 16 - Esenzioni dalla tassa.

CAPO III - AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, DOMANDE E DENUNCIE

- ART. 17 - Autorizzazioni e concessioni.
- ART. 18 - Domande per il rilascio di autorizzazione o concessione.
- ART. 19 - Contenuto delle domande.
- ART. 20 - Istruttoria delle domande.
- ART. 21 - Deposito cauzionale.
- ART. 22 - Rilascio delle autorizzazioni e concessioni - Tenuta del registro.
- ART. 23 - Obblighi del concessionario.
- ART. 24 - Alterazioni e manomissioni del suolo.
- ART. 25 - Divieto temporaneo di occupazione.
- ART. 26 - Decadenza della autorizzazione o concessione.
- ART. 27 - Revoca dell'autorizzazione o concessione.
- ART. 28 - Denuncia.
- ART. 29 - Canoni dominicali.

CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

- ART. 30 - Sanzioni.
- ART. 31 - Norme di rinvio.
- ART. 32 - Norme abrogate.
- ART. 33 - Entrata in vigore.

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituita nel Comune di ~~Las~~ ~~tebasse~~ la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune di ~~Las~~ ~~tebasse~~ o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.
3. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" gli stessi si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (art. 43, c. 1)

1. Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla quinta classe.

ART. 3 - OGGETTO DELLA TASSA - (Beni suscettibili di occupazione, art. 38)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'art. 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalità previste ai successivi articoli.
2. Sono ugualmente soggetti alla tassa le occupazioni di fatto (abusivo) dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.
3. Ai soli fini della applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e sono altresì esclusi dalla sua applicazione balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

ART. 4 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI (art. 39)

1. La tassa è dovuta al Comune di ~~Las~~ ~~tebasse~~ dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE (art. 42, c. 3)

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in due categorie ed individuate con la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 20.12.1994. (l'elenco di classificazione è allegato al presente Regolamento - allegato A).
2. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, prendono la classifica di quella di maggiore categoria della strada dalla quale partono o nella quale sfociano.
3. Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della commissione edilizia comunale la quale dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 7 - CRITERI DI DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE (art. 42, c. 1)

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'art. 3, o di parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o autorizzazione, ancorché superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate nell'art. 18 del presente Regolamento aumentata del 20 per cento.
5. Qualora il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione non provveda a quanto previsto dall'art. 23 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE (art. 42)

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più estremi della effettiva occupazione. La superficie occupata è espressa in metri quadrati o in metri lineari. Frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture ed impianti ecc. di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 effettuate nell'ambito della categoria di cui all'art. 6 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.

3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando il conseguente poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.
5. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata è computata in ragione del 10 per cento per la parte eccedente detto limite.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento della parte eccedente 1000 mq..

ART. 9 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta Comunale, per l'anno successivo, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune, con riferimento alla popolazione al 31.12 del penultimo anno precedente a quello in corso.
2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al primo comma è stata adottata.
4. In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo ovvero tale omissione comporta l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal Capo II° del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

ART. 10 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata o, comunque, nella misura di Legge secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del decreto legislativo 507/1993 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta ad un terzo.

ART. 11 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:
 - fino ad otto ore continuative di ciascun giorno tariffa ridotta all' 80 per cento;
 - successivi periodi di otto ore o frazioni tariffa ridotta al 10 per cento;
 - primi 14 giorni tariffa intera;
 - oltre i 14 giorni tariffa ridotta al 65 per cento.
2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte ad un terzo.
4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotta al 30 per cento.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50 per cento.
6. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 50 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1 e 3 è ridotta al 20 per cento.
8. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte al 50 per cento.

ART. 12 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzione di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manu-

tenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.

2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.

3. Le occupazioni realizzate in tratti stradali diversi danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati con propri manufatti dall'utente e con gestione e manutenzione a carico, ivi compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, la tassa è dovuta per ciascun innesto o allaccio indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni nella misura prevista dall'art. 47, comma 2 bis, del D.Lgs. 507/1993 graduata secondo la categoria di appartenenza delle strade.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, comma quinto, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 13 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. In questa sede viene omessa la regolamentazione dell'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale per distributori di carburanti e tabacchi data la modesta dimensione del territorio comunale e l'attuale inesistenza di tali apparecchi su suolo pubblico.

2. Tale fattispecie verrà regolamentata qualora si venisse a verificare il caso.

ART. 14 - PASSI CARRABILI

1. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili, e comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto si applica la tariffa relativa ai passi carrabili ridotta al 10 per cento.

2. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa relativa è ridotta al 30 per cento.

3. Il Comune a seguito di richiesta scritta e regolarmente bollata presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. 507/1993 come passi carrai, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del Codice della Strada, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore ai 10 metri quadrati. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolari attività da parte dei titolari degli accessi. La tassa è dovuta con tariffa ordinaria, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, ridotta al 10 per cento.

ART. 15 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 11 del presente Regolamento, ridotte al 20 per cento.

ART. 16 - ESENZIONI DALLA TASSA

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'art. 49 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- luminarie natalizie;
- mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;
- commercio in forma itinerante;
- occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari (da precisare) festività civili o religiose;
- occupazioni per l'effettuazione di traslochi;
- occupazioni per attività di manutenzione del verde.

CAPO III - AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, DOMANDE E DENUNCIE

ART. 17 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 3 è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.
2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito di rilascio di un atto di concessione.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART. 18 - DOMANDE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio, deve presentare richiesta di autorizzazione o di concessione, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria, impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di concessione o autorizzazione.
3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art. 16, per le prescrizioni del caso.

ART. 19 - CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione o l'autorizzazione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista dall'art. 18 deve indicare:
 - generalità del richiedente;
 - codice fiscale e partita iva;
 - indirizzo o sede legale;
 - descrizione delle modalità di occupazione;
 - durata dell'occupazione;
 - ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
 - il motivo della richiesta.
2. Se necessario l'Amministrazione Comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per la regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ART. 20 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'ufficio tecnico co-

CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 30 - SANZIONI

1. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. 507/1993 per le violazioni concernenti l'occupazione si applicano le norme degli articoli da 106 a 110 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (TULCP) e successive modificazioni e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 235 e successive modificazioni.

ART. 31 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 32 - NORME ABROGATE

1. E' abrogato il "Regolamento della tassa d'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del sottosuolo stradale e per distributori di carburante e relative tariffe", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18.12.1987.

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di adozione ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ad avvenuta sua pubblicazione.

mini e con le modalità stabiliti dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993, così come modificato dal D.L. 27.08.1994 n. 515, convertito dalla Legge 28.10.1994 n. 596.

~~ART. 29 - CANONI DOMINICALI - *~~

~~1. Per le occupazioni di beni pubblici demaniali oltre alla tassa disciplinata dal presente Regolamento il Comune può imporre (imporre) il pagamento di un canone per l'uso e il godimento del bene pubblico~~

* Norma annullata con ordinanza C.S. RE. C.S. nr. 11954/3 del 13/01/1995.